

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 31 dicembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 39 della medesima legge.

Legge Regionale 27 dicembre 1977, n. 67.

«Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16: Contributo all'Ente Ville Vesuviane»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per le finalità previste dalla legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, la Regione Campania è autorizzata ad erogare in favore dell'Ente per le Ville Vesuviane un contributo annuo di Lire 200 milioni per il 1977 e per ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino al 1980.

Articolo 2

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si provvede, per il 1977, con lo stanziamento di cui al Capitolo 265 - Titolo II, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977.

Per gli anni dal 1978 al 1980 si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione, da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 27 dicembre 1977

Russo